

OPUSCOLO INFORMATIVO

LINEE OPERATIVE PER  
L'ORGANIZZAZIONE  
AZIENDALE DELLA  
PULIZIA E DEL  
MANTENIMENTO DELLO  
STATO DI EFFICIENZA  
DEGLI INDUMENTI  
DI PROTEZIONE  
INDIVIDUALE  
(INDUMENTI DPI)



*Linee Operative realizzate da*  
MINISTERO DELLA SALUTE  
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE  
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESI)  
FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

## **Sommario**

<b>Premessa</b>	<b>3</b>
<i>Gian Paolo Patta - Sottosegretario Ministero della Salute</i>	
<b>Introduzione</b>	<b>4</b>
<b>Capitolo 1 - La cultura della Sicurezza</b>	<b>5</b>
1.1. Macro-obiettivi	6
1.2. La Sicurezza dell'utente	6
1.3. La Sicurezza della collettività	7
1.4. I Benefici ecologici	8
1.5. Le "Linee Operative"	9
<b>Capitolo 2 - I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)</b>	<b>11</b>
<b>Capitolo 3 - Indumenti da lavoro DPI: il processo di mantenimento in stato di efficienza</b>	<b>13</b>
<b>Capitolo 4 - Obblighi e responsabilità</b>	<b>17</b>
4.1. Datore di lavoro	19
4.2. Lavoratori	19
<b>Capitolo 5 - Attività di vigilanza</b>	<b>21</b>
<b>Capitolo 6 - Leggi e orientamenti giurisprudenziali in materia di DPI</b>	<b>23</b>
6.1. Norme generali	24
6.2. Norme speciali	24
6.3. Orientamenti giurisprudenziali	25
<b>Capitolo 7 - Riflessioni su altri fattori di rischio: indumenti da lavoro non DPI</b>	<b>27</b>
<b>Conclusioni</b>	<b>28</b>
<i>Antonio Montagnino - Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale</i>	
<b>ALLEGATI</b>	<b>29</b>
• Decreto dirigenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007	29
• Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, n. 34 del 29 aprile 1999	31

Tutti i diritti riservati:

- © Ministero della Salute
- © Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
- © ISPESL
- © FISE AUIL
- © FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL

L'opuscolo Informativo e l'allegato "Linee Operative" sono stati redatti dal Gruppo Tecnico di Lavoro di cui al Decreto dirigenziale Ministero della Salute, 5 febbraio 2007.

#### **Coordinamento**

Giancarlo MARANO - Direttore Ufficio II Direzione Generale Prevenzione Sanitaria Ministero della Salute

#### **Componenti**

Laura MIGLIETTA - Ispettore medico Ministero del Lavoro  
Mariano ALESSI - Dirigente medico Ministero della Salute  
Tiziana Paola BACCOLO - Ricercatore Dipartimento Medicina del Lavoro, ISPESL  
Monica GHERARDI - Ricercatore Dipartimento Igiene del Lavoro, ISPESL

*Le Parti Sociali, FISE AUIL - FEMCA CISL - FILTEA CGIL - UILTA UIL, attraverso l'Ente Bilaterale Lavanderie Industriali, hanno promosso l'iniziativa presso i Ministeri della Salute e del Lavoro, direttamente e/o per il tramite di propri Tecnici:*

Patrizia FERRI - Segretario Generale, FISE AUIL  
Arcadio ALFIERI - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL  
Stefano CARRACINO - Tecnico esperto in materia di DPI, FISE AUIL  
Stefano RUVOLO - Dirigente Nazionale Responsabile Ambiente, Salute e Sicurezza, FEMCA CISL  
Marco RICCHETTI - Tecnico indicato da FILTEA CGIL  
Raffaele SACCA` - Tecnico indicato da UILTA UIL

#### **Hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa**

Emanuele MURINO - Responsabile Relazioni Esterne, FISE AUIL  
Daniela PASSIONE - Responsabile Affari Istituzionali, FISE AUIL  
Anastasia SCALOTI - Affari Istituzionali, FISE AUIL  
Caterina VAIUSO - Centro Studi, FISE AUIL

#### **Immagine coordinata ed editing**

FISE, Ufficio Immagine Coordinata

#### **Progetto grafico**

Studio Giano - Roma

*Finito di stampare marzo 2008*

FISE AUIL ringrazia  
per la collaborazione



## ● Premessa

*Gian Paolo Patta - Sottosegretario Ministero della Salute*

*Caro Lettore,*

la sicurezza sui luoghi di lavoro, oggi più che mai, è al centro di un dibattito politico-istituzionale che registra un'ampia convergenza di consensi.

È un dibattito che, a partire dal diritto ad un lavoro sicuro, punta a restituire alla persona un ruolo centrale e ad un Paese moderno, come l'Italia, l'orgoglio di poter elevare il confronto con gli altri Paesi europei.

Il Ministero della Salute, al fine di contribuire all'avviamento di un processo culturale in cui nuovi paradigmi prevalgano definitivamente su concetti e comportamenti stereotipati, ha inteso individuare e valutare in modo approfondito e deciso gli ostacoli che non consentono l'integrale applicazione degli interventi di tutela della salute e prevenzione del rischio durante il lavoro, nonché evidenziare l'impatto economico ed il danno ambientale derivanti dall'applicazione sui luoghi di lavoro di pratiche errate.

In particolare, in questa occasione, ci si è concentrati sugli indumenti di protezione individuale e sui rischi causati da una non idonea gestione del processo di manutenzione atto a garantire nel tempo le caratteristiche e i requisiti normativi e tecnici necessari per la protezione dei lavoratori.

Di qui, l'istituzione presso la Direzione Generale della Prevenzione sanitaria di un Tavolo tecnico che, con il contributo delle parti sociali, di esperti e di fonti in materia di ricerca tecnica e scientifica, ha lavorato alla realizzazione delle "Linee Operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI".

Il presente lavoro è, per l'importanza e la validità degli argomenti in esso contenuti, un efficace esempio di concertazione su temi da cui, a mio avviso, non si può prescindere se si vuole assumere l'obbligo morale e il dovere civile e sociale che ogni operatore, sia esso politico e/o economico, ha nei confronti della collettività.

Con i miei cordiali saluti.

*Gian Paolo Patta*  


## ● Introduzione

Ogni anno in Italia si verificano circa 1 milione di infortuni sul lavoro, di cui 1.300 con esito fatale. Da un punto di vista geografico, gli infortuni risultano accentrati soprattutto al Nord (più del 60%), ma la loro distribuzione sembrerebbe influenzata dalle dimensioni demografiche e occupazionali delle diverse aree geografiche del Paese.

Nel 2006 le regioni con il maggior numero di denunce continuano a essere la Lombardia con 157.968 casi (17% del totale nazionale), l'Emilia Romagna con 133.232 (14,4%) e il Veneto con 113.423 casi (12,2%). Il totale nazionale ammonta a 927.998 di cui il 91% nel settore dell'industria e servizi (836.366 casi)<sup>1</sup>.

Registando una flessione dell'1,3% (12mila casi in meno rispetto all'anno precedente), i dati confermano il trend decrescente in atto da molti anni e consolidano la favorevole posizione dell'Italia in termini di tassi di incidenza standardizzati rispetto alla media europea.

L'Italia presenta, infatti, valori complessivamente inferiori rispetto ai Paesi assimilabili al nostro per cultura, economia e welfare come la Spagna, il Lussemburgo, la Francia, il Portogallo, la Germania e il Belgio, ma è ancora lontana dagli obiettivi raggiunti da Paesi europei più "virtuosi" quali i Paesi Bassi, l'Irlanda, la Svezia e il Regno Unito che registrano un indice di infortuni notevolmente al di sotto della media europea.

"La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro" rappresentano, quindi, un importante indicatore che certifica il grado di avanzamento, civile, sociale, economico e morale di un Paese.

Sicuramente dei passi in avanti, in tal senso, sono stati compiuti. Il progresso delle tecniche, l'evoluzione normativa e l'introduzione di nuovi modelli informativi e formativi hanno svolto un ruolo determinante nei processi di sensibilizzazione dell'utenza interessata, ma ancora non abbastanza incisivo da entrare a far parte del patrimonio condiviso di valori sociali e individuali.

Questo impone una riflessione che porti tutti i soggetti coinvolti a un impegno che superi gli aspetti tecnici e miri a sviluppare nella sua accezione più alta la "cultura della Sicurezza". È nella società, nelle famiglie, nella scuola, nelle Università, nelle sedi istituzionali, nelle rappresentanze sociali prima che nei luoghi di lavoro, che deve essere alta e profonda la consapevolezza che la tutela della sicurezza propria e altrui è un dovere sociale, prima ancora che un diritto.

<sup>1</sup>INAIL "Rapporto Annuale 2006" - luglio 2007.



**Capitolo 1**

La cultura della  
Sicurezza

## 1.1. Macro - obiettivi

La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nei luoghi di lavoro è il risultato, oltre che di interventi normativi e di accordi tra le parti sociali, anche di un processo culturale che considera il diritto al lavoro e la dignità dei lavoratori tra i valori fondamentali del patto di solidarietà. L'esigenza è quella di promuovere iniziative di sensibilizzazione verso nuovi paradigmi culturali che prevalgano su concetti e comportamenti stereotipati.

Gli infortuni e le malattie professionali, oltre a comportare causa di sofferenza per chi ne è vittima e per le persone ad esse più vicine, rappresentano per le aziende e la società in generale un costo economico assai rilevante. Gli infortuni sono spesso la conseguenza di una combinazione di condizioni e atti pericolosi e, per la maggior parte delle volte, sono prevedibili e non ineluttabili. Le malattie professionali sono processi morbosi non occasionali contratti a causa di rischi, presenti nell'ambito lavorativo, ripetuti e continui nel tempo anche in maniera diluita; gli agenti responsabili sono moltissimi e, spesso, i lavoratori sono esposti alla loro azione senza alcuna informazione sui rischi a cui vanno incontro.

Ad oggi, la conoscenza di questi fenomeni di salute legati al mondo del lavoro risente della criticità del sistema informativo ad esso dedicato, per cui i dati a disposizione rappresentano la punta emergente di un

iceberg di dimensioni complessivamente non note ed eliminarne le cause rappresenta, oltre che un obbligo morale ed un dovere civile e sociale, anche un preciso impegno per il sano sviluppo di un Paese.

Secondo i dati Inail, ogni anno in Italia si verificano circa 26.000 casi<sup>2</sup> di patologia professionale e correlata al lavoro. Tra questi continuano ad avere particolare rilievo le malattie dell'apparato respiratorio e quelle cutanee che spesso potrebbero essere evitate attuando una corretta informazione delle maestranze e, ove non sia possibile l'abbattimento del rischio, utilizzando i dispositivi di protezione collettiva e individuale. Dato che i DPI sono "l'ultima spiaggia" per la tutela dell'integrità del lavoratore, il loro corretto impiego e la corretta manutenzione sono indispensabili a garantire un elevato livello di protezione per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

Partendo da questi presupposti il Dipartimento della Prevenzione e Comunicazione del Ministero della Salute ha dato vita ad un Tavolo tecnico interistituzionale sul "Lavaggio degli abiti da lavoro DPI" proprio con lo scopo di individuare e rimuovere gli ostacoli che non consentono l'integrale applicazione degli interventi di tutela della salute e prevenzione del rischio durante il lavoro, nonché di proporre metodologie di gestione facilmente applicabili nei vari ambiti lavorativi.

## 1.2. La Sicurezza dell'utente

Il dispositivo di protezione individuale per garantire la sua efficacia di protezione deve possedere dei requisiti normativi e tecnici adeguati ai danni da prevenire. Tali caratteristiche devono essere presenti lungo tutto il periodo di utilizzo da parte del lavoratore stesso.

La sicurezza dell'utente è perseguita anche attraverso la convalidazione del processo di ripristino igienico, la manutenzione e il controllo degli indumenti da lavoro DPI.

La convalida deve essere eseguita da un organismo notificato<sup>3</sup> e deve riguardare tutte le fasi del processo di lavorazione.

In particolare, esso dovrà verificare:

- che il processo di lavaggio adottato determini, per gli indumenti da lavoro in questione (DPI), una riduzione del livello di biocontaminazione entro i limiti previsti dalla normativa specifica (EN 14065 - cfr. al riguardo le Linee Guida FISE AUIL);

<sup>2</sup> Bollettino "DATI INAIL" n. 12 - dicembre 2006.

<sup>3</sup> L'Unione Europea attraverso le sue direttive del cd. "Nuovo Approccio", una tecnica legislativa usata nel campo della libera circolazione di beni e servizi, intende promuovere una politica di "qualità" dei sistemi, dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, in tutti gli Stati Membri. Negli allegati a ciascuna direttiva "Nuovo Approccio" sono specificati i requisiti che gli organismi notificati devono possedere. La conformità alle norme corrispondenti della serie EN 45000 da parte degli organismi notificati costituisce una presunzione di conformità ai requisiti di detti allegati, ma non è di per sé sufficiente. Occorre anche dimostrare la competenza tecnica nel campo di applicazione delle direttive, ricorrendo ad idonei meccanismi di accreditamento. Ricordiamo che nel nostro Paese l'avvenuto accreditamento da parte del SINAL (per i laboratori di prova) e da parte del SINCERT (per gli organismi di certificazione) costituisce garanzia di competenza tecnica e di conformità alle prescrizioni delle norme europee EN 45000.

- che il processo di lavaggio e le successive procedure di finissaggio e manutenzione adottate determinino, per gli indumenti da lavoro in questione (DPI), un mantenimento delle caratteristiche tecniche che conferiscono allo stesso i requisiti di DPI, previsti dalle normative specifiche (quali, EN 471, EN 470, EN 571, EN 1149, EN 13034-6, EN 342);
- che le procedure adottate per il controllo strumentale sistematico dei parametri che conferiscono agli indumenti da lavoro in questione i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche (di cui sopra), siano eseguiti in maniera riproducibile ed attraverso apparecchiature regolarmente tarate e mantenute.

La convalida deve prevedere sia la valutazione di tutte le procedure e istruzioni inerenti al processo, sia l'audit (verifica) presso il sito/impianto di produzione, mirata a valutare "sul campo" le modalità di applicazione e la reale corrispondenza, riguardo a quanto definito dal punto di vista documentale.

La convalida deve prevedere, da parte dell'organismo notificato, il rilascio di un'opportuna certificazione della procedura e una sorveglianza periodica del sistema che abbia una frequenza almeno annuale.

La convalida può prevedere, da parte dell'organismo notificato, anche l'esecuzione di misurazioni puntuali; in tale caso queste misurazioni dovranno essere affidate ad un laboratorio accreditato.

### 1.3. La Sicurezza della collettività

I DPI hanno lo scopo di proteggere l'utilizzatore da uno o più eventi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute. Nel primo caso sono definiti antinfortunistici e proteggono da eventi accidentali dovuti a cause meccaniche, termiche, elettriche o dall'esposizione a sostanze chimiche aggressive; nel secondo caso sono concepiti per salvaguardare la salute dell'operatore dagli effetti dannosi conseguenti all'esposizione continuativa ad inquinanti ambientali di natura chimica (nello stato di polveri, fibre, liquidi, fumi, nebbie, gas, vapori), di natura fisica (rumore, ultrasuoni e infrasuoni, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, fattori microclimatici) e di natura biologica (virus, batteri, spore, funghi, lieviti, muffe, pollini, derivati vegetali e animali). Pertanto, l'adozione di buone pratiche per la gestione dei DPI è la premessa per prevenire contaminazioni crociate, l'insorgenza e il diffondersi di patologie causate da attività di pulizia non adeguate.

In tal senso, è di fondamentale importanza che il ciclo di lavaggio, attraverso la combinazione di corretti trattamenti fisici e chimici, garantisca, oltre che la permanenza delle caratteristiche di protezione, l'abbattimento delle probabilità di permanenza degli agenti chimici e fisici sopra evidenziati, nonché di sopravvivenza di eventuali microrganismi patogeni presenti sui dispositivi.

Si sottolinea che, nel caso di utilizzo di indumenti DPI per

la protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni, è auspicabile la scelta di DPI del tipo "usa e getta" da distruggere dopo l'uso e l'eliminazione di quelli non "usa e getta" a seguito di una eventuale contaminazione.

Scopo del trattamento di lavaggio e disinfezione deve essere quello di decontaminare i DPI e di proteggerli dalla ricontaminazione fino a quando non ritornano sotto la responsabilità dell'utente.

Per ottenere questi risultati sono necessari l'idoneità e il buon funzionamento degli impianti di trattamento, nonché un'efficiente ed efficace organizzazione e gestione dei processi produttivi.

In particolare, sul versante del controllo della contaminazione microbiologica, il Ministero della Salute ha inteso fare riferimento al metodo di prevenzione indicato dalle norme europee 14065:2004 e 14698-1:2004 che stabiliscono i requisiti su come sviluppare un'analisi del rischio e ottenere un sistema di controllo idoneo per il conseguimento del Certificato RABC (Sistema di Analisi e Controllo della Biocontaminazione), nell'ambito delle lavanderie industriali. Questo metodo si basa su misure di prevenzione, anziché richiamarsi a procedimenti d'ispezione sul prodotto finale, e mira al raggiungimento di una qualità microbiologica predefinita (cfr. le Linee Guida FISE AUIL).



Un'indagine<sup>4</sup> effettuata nel 2001 dalle competenti strutture sanitarie sugli indumenti degli operatori addetti alla raccolta e all'allontanamento dei rifiuti solidi urbani, ad esempio, ha evidenziato che questi abiti da lavoro sono ricettacolo di microrganismi potenzialmente patogeni ad alta concentrazione e non sono, quindi, trattabili né in ambito domestico né nelle normali lavanderie, a causa dei cicli di lavaggio a temperature non corrette o per tempi applicati non sufficienti.

#### 1.4. I Benefici ecologici

Ai problemi relativi all'efficacia del lavaggio domestico dei DPI, si aggiungono quelli relativi alla sua efficienza in termini di impatto ambientale tenuto conto che, con il trattamento casalingo, sono smaltite in acquedotto enormi quantità di sostanze nocive e potenzialmente pericolose, mentre in ambito industriale le acque di scarico sono opportunamente pretrattate.

Studi recenti realizzati in Europa con il metodo del Life Cycle Assessment (LCA), che tiene conto dei risvolti ambientali di tutte le attività connesse a un ciclo di produzione e consumo, mostrano che i principali indicatori di impatto ambientale sono inferiori se i trattamenti sono realizzati in ambiente industriale (Tab. 1). Essi dimostrano che in ambito domestico il consumo di energia è circa doppio e quello di acqua più che triplo. Il maggior consumo energetico implica anche un aumento delle emissioni in atmosfera di ossidi di azoto (NOx) e di anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) che si ritiene che aggravino le condizioni dei malati di asma e che siano tra le cause delle piogge acide; in particolare le emissioni di CO<sub>2</sub> sarebbero tra i principali responsabili del cosiddetto Global Warming. Altri studi mostrano un maggiore impatto dei lavaggi domestici sul fenomeno della eutrofizzazione delle acque. Si consideri, inoltre, che questi studi non tengono conto del più stretto controllo cui sono generalmente sottoposti i processi di depurazione delle acque industriali rispetto a quelle domestiche.

La pratica di lavare gli indumenti da lavoro (DPI) nelle normali lavatrici domestiche è, peraltro, vietata dalla normativa vigente per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro in quanto può ridurre o vanificare la capacità protettiva degli indumenti di protezione esponendo, in alcuni casi, a un rischio potenziale anche le famiglie dei lavoratori. Ciò potrebbe determinare, su più ampia scala, a causa delle possibili contaminazioni crociate cui si accennava prima, effetti dannosi e pericolosi per l'intera collettività.

Le differenze riportate nella Tab. 1 si attenuano solo leggermente se si considera anche il maggior consumo di energia e le emissioni derivanti dal trasporto degli indumenti connesso al trattamento industriale. Si ampliano invece ulteriormente a favore del trattamento industriale se si considera la maggiore variabilità dei trattamenti domestici derivanti da inefficienze degli elettrodomestici, dall'utilizzo di temperature di lavaggio superiori agli standard e da lavaggi a carico non ottimale.

Il volume dei lavaggi di indumenti da lavoro, di cui una quota significativa è rappresentata da dispositivi di protezione, è molto elevato, tale da determinare un impatto rilevante sull'ambiente. In Italia, la quota di lavaggi effettuati in ambiente casalingo supera attualmente il 95% del totale, che ammonta, secondo stime preliminari, a oltre 800 milioni di kg di indumenti trattati ogni anno di cui circa il 5% è costituito da DPI<sup>5</sup>. Ne consegue che la corretta gestione degli indumenti da lavoro DPI, oltre a perseguire l'importante obiettivo di protezione del lavoratore, consegue altrettanto importanti obiettivi di tutela della collettività, in termini ambientali ed economici.

Grazie alle moderne tecnologie applicate ai sistemi industriali di lavanderia, si realizzano consistenti risparmi idrici ed energetici rispetto ai normali lavaggi domestici, fino all'80% per chilo di indumenti da lavoro lavati.

<sup>4</sup> A cura dell'Azienda Sanitaria Locale Città di Milano - Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro. L'indagine è disponibile sul sito web: [www.ispesl.it/Profili di rischio](http://www.ispesl.it/Profili di rischio), alla voce "Rifiuti solidi urbani (raccolta)".

<sup>5</sup> Elaborazioni Hermes Lab su dati rilevati attraverso interviste per il progetto di ricerca commissionato dall'EBLI Ente Bilaterale Lavanderie Industriali. Data prevista di ultimazione: giugno 2008.

Tab. 1 - Impatto ambientale del lavaggio casalingo ed industriale degli indumenti da lavoro

INDICATORI CONSIDERATI	UNITÀ DI MISURA	VALORI PER KG TRATTATO IN MODO		
		Industriale	Casalingo	
Consumo di energia	Mj	18	37	+106%
Consumo di acqua	l	18	63	+250%
Emissione di CO <sub>2</sub>	Kg	1.1	1.6	+45%
Emissione di NOx	g	2.2	3.5	+59%

Fonte: Öko-Institut e.V., "Simplified Life Cycle Assessment, Home washing and industrial washing of blue workwear", E.T.S.A. (European Textile Services Association) - aprile 1999.

Saper gestire coerentemente sistemi di sicurezza e di prevenzione consente, nel tempo, di ottenere importanti

risparmi sui costi e riduzione di rischi per l'intera collettività.

## 1.5. Le "Linee Operative"

"È stato istituito presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria un gruppo di lavoro con il compito di elaborare idonee linee guida per la prevenzione degli specifici rischi derivanti da non idonea manutenzione e lavaggio degli indumenti DPI, al fine di garantirne nel tempo i requisiti tecnici di protezione per i lavoratori" (art. 1, Decreto dirigenziale Ministero della Salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, 5 febbraio 2007, in allegato).

Il Tavolo interistituzionale di cui sopra - composto dal Ministero della Salute, dal Ministero del Lavoro, dall'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), dall'Associazione Unitaria Industrie di Lavanderia (AUILL) e dalle OO.SS. Femca Cisl, Filtea Cgil e Uil - ha, pertanto, elaborato un documento che illustra le "Linee Operative per l'organizzazione aziendale della pulizia e del mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale (Indumenti DPI)", allegato al presente Opuscolo.

L'articolo 43 comma 4 del Decreto Legislativo n. 626 del 1994, e successive modifiche e integrazioni, prevede che il datore di lavoro debba assicurare l'efficienza e le condizioni igieniche dei DPI, ossia il mantenimento delle caratteristiche che li rendono necessari, sulla base dei requisiti previsti dalle specifiche norme UNI EN.

Tali caratteristiche possono essere l'impermeabilità, l'assenza di carica batterica o di agenti chimici, la visibilità, etc.

Pertanto la normativa vigente pone in carico al datore di lavoro di provvedere periodicamente allo scopo, effettuando la pulizia sia all'interno dell'azienda, sia affidandosi ad imprese esterne; nel primo caso, il datore di lavoro per il processo di manutenzione e pulizia dei DPI dovrà far adottare agli addetti idonee misure di prevenzione e protezione per evitare i rischi derivanti dalla manipolazione di DPI contaminati durante l'attività lavorativa; nel secondo caso, vale a dire l'affidamento a ditta esterna, il datore di lavoro dovrà assicurarsi che quest'ultima abbia i necessari requisiti tecnico-professionali, che il trasferimento alla stessa sia effettuato senza rischi per gli addetti e per la popolazione e che la ditta sia informata dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti.

Ulteriori cautele sono disposte sempre dal D.Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.

Tali normative risultano, peraltro, chiarite dalla dettagliata circolare esplicativa del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 34 del 29 aprile 1999.

Le "Linee Operative" sono, pertanto, indirizzate:

- ai Datori di Lavoro che hanno l'obbligo di fornire e di mantenere in stato di efficienza i DPI;
- ai Lavoratori che hanno il dovere di utilizzare in modo corretto i DPI;
- agli Organi di Controllo preposti alla vigilanza sull'applicazione delle vigenti norme.

## Capitolo 2

### I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore (art. 40 D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.).

I dispositivi di protezione ricoprono un ruolo sostanziale nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e devono essere usati con cura e in modo appropriato dai lavoratori, dato che rappresentano l'ultimo baluardo protettivo rispetto al rischio residuale, dopo l'applicazione dei sistemi di protezione collettiva.

Essi sono necessari per evitare o ridurre i danni conseguenti ad eventi accidentali o per tutelare l'operatore dall'azione nociva di agenti dannosi presenti nell'attività lavorativa.

#### **I dispositivi di protezione individuale devono:**

- essere conformi alle norme previste nel D.Lgs 4 dicembre 1992 n. 475;
- possedere le certificazioni previste e la marcatura CE;
- essere accompagnati da chiare istruzioni di impiego in lingua italiana;
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
- essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
- tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
- poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.

In caso di rischi multipli può essere necessario l'uso di DPI multifunzione o l'uso simultaneo di più DPI; in tal caso devono risultare tra loro compatibili e tali da mantenere la propria efficacia.



## Capitolo 3

Indumenti da lavoro  
DPI: il processo di  
mantenimento in stato  
di efficienza

Gli indumenti DPI, non solo devono garantire la funzione di protezione del lavoratore, ma devono mantenere tale capacità, nei termini prestabiliti, per tutto il periodo del loro impiego, fino ad avvenuta sostituzione. Infatti, se i dispositivi non sono adeguatamente mantenuti in stato di efficienza e non sono gestiti attraverso processi controllati, rischiano di minare, piuttosto che proteggere, la salute del lavoratore.

Il processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento DPI riutilizzabile consiste in una serie di attività periodiche riconducibili al ripristino igienico, al controllo funzionale, alla relativa manutenzione, ivi compreso, se previsto dal fabbricante, il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche del DPI.

Il ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI va effettuato attraverso due distinte operazioni sequenziali: il lavaggio e il finissaggio. Anche quando tali attività sono eseguite secondo le prescrizioni del fabbricante, o comunque in forma controllata, occorre assicurarsi che, al termine di ogni ciclo, gli indumenti DPI abbiano conservato le caratteristiche tecniche che conferiscono loro i requisiti di DPI previsti dalle normative specifiche (quali ad esempio EN 471, EN 470, EN 571, EN 1149, EN 13034-6, EN 340, EN 342, EN 369, EN 466, EN 467, EN 14126).

Si consideri, ad esempio, che l'intensità d'uso e l'esposizione ad agenti chimici e biologici sono fattori determinanti nella valutazione della periodicità con cui effettuare le operazioni di ripristino dei DPI o, se necessario, di sostituzione, proprio al fine di massimizzarne l'efficacia protettiva.

Al riguardo per alcune specifiche tipologie di rischio, come il sopra menzionato rischio da agenti chimici e biologici, è importante che nell'estensione della certificazione CE di Tipo, l'Organismo Notificato metta in evidenza qual è il numero dei cicli di lavaggio a cui l'indumento protettivo può essere sottoposto conservando le caratteristiche tecniche di protezione che consentono la

classificazione di DPI nella propria categoria di appartenenza, ai sensi della vigente legislazione, nonché la conformità alle norme tecniche di riferimento indicate nella stessa certificazione.

Un adeguato processo di mantenimento in stato di efficienza dei DPI, utilizzato nelle industrie di lavanderia, è ben evidenziato nello schema di flusso di cui alla Fig. 1 le cui fasi operative sono di seguito definite dal punto di vista tecnico:

- a. il lavaggio determina la detersione e la disinfezione degli indumenti da lavoro DPI. Le modalità di detersione e disinfezione, laddove non sono state esplicitamente indicate nella documentazione tecnica messa a disposizione dal fabbricante, devono essere scelte in modo da rimuovere in modo efficace lo sporco e decontaminare dal punto di vista microbiologico il capo, senza incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI. In un'ottica di controllo della biocontaminazione, l'intero processo di lavorazione, quando applicabile alla tipologia di DPI, dovrà essere eseguito in conformità alla norma UNI EN 14065:2004 (cfr. Linee Guida FISE AU1L);
- b. il finissaggio consiste, nel caso di DPI, utilizzati come indumenti da lavoro, nell'essiccazione del capo ovvero nella rimozione dell'acqua residua dopo la fase di lavaggio, di modo che lo stesso si presenti completamente asciutto. Anche in tal caso, l'operazione non deve incidere negativamente sulle caratteristiche tecniche dei DPI;
- c. la verifica delle caratteristiche tecniche è di due tipi: strumentale e visiva.


Il controllo strumentale viene eseguito mediante apparecchiature che, dal punto di vista scientifico, sono riconosciute idonee alla misurazione dei parametri necessari per valutare il mantenimento delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI.

Le apparecchiature, in buono stato di efficienza e manutenzione, sono sempre sottoposte ad un piano di taratura specifico.

Il controllo visivo, in genere, è richiesto per la verifica delle caratteristiche semplici, anche non inerenti con la specifica di DPI;

- d. la manutenzione e il ripristino delle caratteristiche tecniche specifiche dei DPI sono effettuati esclusivamente secondo le modalità indicate dal fabbricante. Al termine di un intervento di questo genere è sempre necessario ripetere la verifica delle caratteristiche tecniche dei DPI, secondo le modalità riportate al precedente punto "c";
- e. lo scarto dell'indumento DPI è effettuato quando lo stesso evidenzia la perdita delle caratteristiche tecniche specifiche (esito della verifica "non favorevole"); in tal caso i DPI devono essere sostituiti;
- f. a fronte di un esito della verifica "favorevole", il processo si conclude con il confezionamento e con la riconsegna dell'indumento DPI all'utilizzatore.  
Una corretta modalità di confezionamento e l'impiego di un involucro adeguato garantiscono l'incolumità fisica del DPI e la protezione dello stesso da qualsiasi tipo di ricontaminazione.

Fig. 1 - Processo di mantenimento in stato di efficienza di un indumento da lavoro DPI.



La presenza di rischi di ricontaminazione giustifica la necessità di un processo di manutenzione con step lavorativi strettamente collegati fra loro e fortemente monitorato nei punti critici. In tal senso, assume grande importanza anche la rintracciabilità dei DPI. Il soggetto che effettua il ripristino igienico degli indumenti da lavoro DPI dovrà essere in grado, per

ciascun capo, di registrare e dimostrare in ogni momento, il numero dei cicli che lo stesso ha subito. Tale numero, in ogni caso, non deve eccedere quello massimo indicato dal fabbricante, il quale nel caso degli indumenti classificati come DPI di terza categoria dovrà evidenziare il numero riportato nella certificazione CE di Tipo.



**Capitolo 4**

Obblighi e  
responsabilità

## 4.1. Datore di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, la tecnica e l'esperienza, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 cod. civ.). Il Decreto Legislativo n. 626/94, e s.m.i., richiama ed esplicita tale principio prevedendo, in capo al datore di lavoro, l'osservanza delle misure di tutela dei lavoratori, in relazione alla natura dell'attività dell'azienda e alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

In particolare, il datore di lavoro, oltre a dover fornire ai lavoratori i necessari ed idonei dispositivi di protezione, deve assicurare, per quelli riutilizzabili, la regolare manutenzione in conformità all'indicazione dei fabbricanti.

Il controllo della potenziale contaminazione di un indumento DPI all'interno dell'azienda è un'ulteriore responsabilità del datore di lavoro. È, pertanto, suo obbligo anche verificare che i processi di pulizia dei dispositivi di protezione individuale non inficino le caratteristiche tecniche di protezione dai rischi.

È in tal senso fondamentale che il datore di lavoro si assicuri che la pulizia e il mantenimento dell'efficacia dei dispositivi di protezione

individuale avvenga attraverso processi certificati (es., rispetto alla possibile contaminazione da agenti biologici, in conformità agli standard igienici previsti dalle Linee Guida FISE AUIL<sup>6</sup> di recepimento della normativa UNI EN 14065:2004 sul sistema di controllo della biocontaminazione).

Nelle "Linee Operative per la pulizia e il mantenimento dello stato di efficienza degli indumenti di protezione individuale DPI", allegate al presente opuscolo, si propone una "Check list" di supporto alla verifica in azienda delle fasi di gestione e pulizia degli indumenti DPI.

È bene comunque ricordare che il datore di lavoro:

- è l'unico responsabile della pulizia dei DPI;
- per la pulizia deve seguire le istruzioni del fabbricante;
- se delega un terzo (incaricato dell'Azienda o organizzazione esterna) deve comunque accertarsi che il lavaggio venga effettuato secondo le istruzioni del fabbricante;
- su richiesta dell'organo di vigilanza, deve dimostrare il protocollo applicato;
- non è esentato dalla responsabilità neppure con la dichiarazione di terzi.

## 4.2. Lavoratori

- Non devono usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni o alle caratteristiche dell'impianto, costituiscano pericolo per l'incolumità personale;
- devono partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro, nonché utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ricevuta e all'addestramento eventualmente organizzato;
- devono avere cura dei DPI messi a loro disposizione e non devono apportarvi modifiche di propria iniziativa;
- devono seguire le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo;
- devono segnalare immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione;
- devono utilizzare i DPI, messi a loro disposizione, esclusivamente per gli usi previsti.

<sup>6</sup> AUIL è l'Associazione Unitaria di categoria che rappresenta in Italia le industrie di lavanderia e di sterilizzazione del tessile e dello strumentario chirurgico.



## Capitolo 5

### Attività di vigilanza

Pur essendo la normativa completa, chiara e articolata, spesso la verifica della corretta gestione dei DPI da parte del datore di lavoro è insufficiente.

Alla luce di quanto finora esposto e considerata la carenza di informazioni funzionali al sistema della vigilanza in generale, sarebbe auspicabile che le ASL intensificassero la propria attività di controllo, estendendola agli aspetti relativi alla corretta gestione degli indumenti di protezione DPI.

La quantità e la qualità delle informazioni raccolte dalle ASL in sede di vigilanza, consentirebbe, nell'ottica di un sistema informativo partecipato e condiviso tra istituzioni e parti sociali, di far emergere con sempre maggiore precisione l'entità dei fenomeni infortunistici, di estendere il più possibile le forme di tutela e di attivare le opportune azioni di contrasto.



## Capitolo 6

Leggi e  
orientamenti  
giurisprudenziali  
in materia di DPI

## 6.1. Norme generali

- **Art. 32 Costituzione "Diritto alla salute"**  
"La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti".
- **Art. 2087 Codice Civile**  
"L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

## 6.2. Norme speciali

- **Artt. 4 e 5 D.P.R. 19 marzo 1956 n. 303**  
"Norme generali per l'igiene del lavoro"
- **Artt. 379 e ss. D.P.R. 27 marzo 1955 n. 547**  
"Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro"  
È obbligo dei datori di lavoro fornire ai lavoratori "idonei indumenti di protezione", resistenti e appropriati ai rischi inerenti alle operazioni eseguite.  
È obbligo del datore di lavoro controllarne la costante idoneità.
- **D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475**  
"Attuazione della Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale"
- **D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626**  
**Titolo IV - "Uso dei dispositivi di protezione individuale"**  
**Art. 40 - Definizioni**
  1. Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
  2. Non sono dispositivi di protezione individuale: a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore..." Omissis...
- **Art. 43 - Obblighi del datore di lavoro**
  3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla legge.
  4. Il datore di lavoro:
    - a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie. Omissis...
- **Art. 44 - Obblighi dei lavoratori**  
I lavoratori:
  - utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute;
  - hanno cura dei DPI messi loro a disposizione;
  - non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
  - al termine dell'utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI;
  - segnalano immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI.

- **Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 34 del 29 aprile 1999**

Gli indumenti di lavoro possono assolvere a varie funzioni:

- A) elemento distintivo di appartenenza aziendale (uniforme, divisa);
- B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento dell'attività lavorativa;
- C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

Solo gli indumenti sub C) sono DPI.

- **Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2 maggio 2001**

"Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)"

### 6.3. Orientamenti giurisprudenziali

#### **Cassazione 5 novembre 1998, n. 11139**

"L'idoneità degli indumenti di protezione che il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori - a norma dell'art. 379 del D.P.R. n. 547 del 1955 fino alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 626 del 1994 e ai sensi degli art. 40, 43, commi 3 e 4, di tale decreto, per il periodo successivo - deve sussistere non solo nel momento della consegna degli indumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione della prestazione lavorativa. Le norme suindicate, infatti, finalizzate alla tutela della salute quale oggetto di autonomo diritto primario assoluto (art. 32 Cost.), solo nel suddetto modo conseguono il loro specifico scopo che, nella concreta fattispecie, è quello di prevenire l'insorgenza e il diffondersi d'infezioni".

"Ne consegue che, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza, esso non può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatario dell'obbligo di protezione".

La giurisprudenza successiva di merito e di legittimità si è uniformata a questo principio.

L'obbligo riguarda soltanto i DPI in quanto finalizzati alla protezione della salute/sicurezza del lavoratore che li indossa.

## Capitolo 7

### Riflessioni su altri fattori di rischio: indumenti da lavoro non DPI

Una considerazione di principio si ritiene doverosa: abbiamo identificato come sia importante mantenere l'efficacia protettiva degli indumenti DPI per tutta la loro vita operativa e non solo al momento della loro assegnazione all'operatore.

#### ● Come comportarsi rispetto ai normali abiti da lavoro?

I normali abiti da lavoro non sono scelti in funzione di rischi specifici e misurabili, tuttavia, se non hanno meramente una funzione di immagine (divise), sicuramente hanno una qualche funzione protettiva generica.

Residui di lavorazione, polvere, microscorie potrebbero accompagnare l'abito per un periodo di tempo indeterminato, finendo probabilmente nelle lavatrici domestiche e creando, così, situazioni di contatto, accumulo o contaminazione crociata indesiderabili. Da qui l'importanza dell'attenta e mirata

valutazione di tutti i rischi da parte dei datori di lavoro che sono obbligati dalla normativa vigente alla tutela della sicurezza e della salute del singolo lavoratore, ma non sono esentati dal rispetto delle norme per la salvaguardia di terzi e dell'ambiente.

Sarebbe opportuno, un comportamento di tipo precauzionale realizzabile attraverso una capillare informazione, in relazione ai possibili danni ambientali e alla salute di terzi derivanti dal trattamento in ambito domestico degli indumenti indossati in azienda.

## ● Conclusioni

*Antonio Montagnino - Sottosegretario Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale*

Esprimo grande apprezzamento per l'iniziativa proposta da FISE AUIL che contribuisce a creare una diffusa cultura della sicurezza. Il tema degli incidenti sul lavoro, sempre prepotentemente alla ribalta, favorisce il confronto e sollecita le responsabilità dei soggetti istituzionali e sociali.

Il tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha rappresentato per il Governo una priorità e con il Testo Unico è stato ottenuto un risultato di grande importanza che si aspettava da trent'anni. È un provvedimento che riordina e innova la normativa esistente in materia, creando efficaci strumenti di prevenzione e di tutela dei lavoratori, ma anche misure di semplificazione degli adempimenti per le imprese, aiutando soprattutto le piccole aziende a mettersi in regola e premiando quelle virtuose.

Ritengo importante, proprio a conclusione di questa iniziativa dedicata all'organizzazione aziendale della pulizia e alla manutenzione degli indumenti da lavoro DPI, ribadire che l'elemento cardine di tutto il sistema in materia di sicurezza sul lavoro è proprio la prevenzione. Senza di essa rischiano infatti di essere inutili i controlli e superflue le sanzioni, perché solo la prevenzione consente di ridurre a monte i rischi e quindi le possibilità di infortuni e incidenti mortali.

È importante, perché vi sia "lavoro sicuro", evitare anche da parte del lavoratore indecisioni e pratiche errate di manutenzione di quegli strumenti che hanno lo specifico compito di impedire il verificarsi di incidenti o quantomeno di limitarne i danni. Non deve sfuggire a questo proposito neppure il valore aggiunto della tutela ambientale: un indumento di protezione individuale DPI che sia lavato tra le mura domestiche, infatti, può creare danni per le acque che ricevono gli scarichi. Un danno che, è evidente, riguarderebbe tutta la collettività.

Ritengo che questa pubblicazione sia un importante contributo in termini di prevenzione. Anche un opuscolo può essere un importante tassello di un progetto più ampio: fare in modo che il "lavoro sicuro" rappresenti la regola.

L'intento dell'attività svolta in questi due anni dal Ministero del Lavoro è stato quello di restituire al lavoro la dignità, la qualità e la sicurezza che la nostra Carta Costituzionale gli riconosce.

A questo è stato finalizzato il mio impegno di Sottosegretario e credo che siamo riusciti a consegnare al Paese provvedimenti che rendono il mondo del lavoro più moderno, ma che contemporaneamente offrono maggiori tutele alle fasce più deboli.

Abbiamo condotto sulla sicurezza una battaglia di civiltà, con la convinzione che in un Paese moderno non sia ammissibile ammalarsi o morire di lavoro.

  
Antonio Montagnino



# Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE  
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

## IL DIRETTORE GENERALE

*VISTO* l'Art. 40 D. Lgs. n. 626/94 "Uso dei dispositivi di protezione individuale", che individua quale dispositivo di protezione individuale (DPI) "qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi specifici suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo";

*VISTO* l'Art. 43 D. Lgs. n. 626/94 relativo all'obbligo per il datore di lavoro di fornire ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dalla legge nonché a mantenere in efficienza i DPI e assicurare le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;

*VISTO* l'Art. 44 D. Lgs. n. 626/94 relativo agli obblighi dei lavoratori per il corretto utilizzo e la cura dei DPI;

*CONSIDERATA* l'esigenza di approfondire sotto il profilo della salute e sicurezza dei lavoratori le tematiche relative al lavaggio degli indumenti DPI, per gli aspetti legati alla possibile contaminazione, perdita delle caratteristiche tecniche e inquinamento ambientale connessi al lavaggio degli stessi;

*RAVVISATA* a tal fine l'opportunità dell'emanazione di specifiche linee guida per la corretta manutenzione e il lavaggio degli indumenti utilizzati come dispositivi di protezione individuale;

## DECRETA

### ART. 1

E' istituito presso la Direzione Generale della prevenzione sanitaria un gruppo di lavoro con il compito di elaborare idonee linee guida per la prevenzione degli specifici rischi derivanti da non idonea manutenzione e lavaggio degli indumenti DPI, al fine di garantirne nel tempo i requisiti tecnici di protezione per i lavoratori;

## ART. 2

Il Gruppo tecnico dura in carica un anno dalla data della prima riunione.

## ART. 3

Il Gruppo di lavoro è così di seguito composto:

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| • Mariano ALESSI        | Ministero della Salute; |
| • Arcadio ALFIERI       | FISE AUIL;              |
| • Tiziana Paola BACCOLO | ISPESL;                 |
| • Stefano CARRACINO     | FISE AUIL               |
| • Patrizia FERRI        | FISE AUIL               |
| • Monica GHERARDI       | ISPESL;                 |
| • Laura MIGLIETTA       | Ministero del Lavoro;   |
| • Daniela PASSIONE      | FISE AUIL;              |
| • Marco RICCHETTI       | FILTEA CGIL;            |
| • Stefano RUVOLO        | FEMCA CISL;             |
| • Raffaele SACCA'       | UILTA UIL.              |

## ART. 4

Il gruppo è coordinato dal Dott. Giancarlo MARANO, direttore dell'Ufficio II, Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute.

## ART. 5


Le funzioni di segreteria del "Gruppo di lavoro" sono svolte dal Sig. Giuseppe Cipolletta, in servizio presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria.

## ART. 6

Per il funzionamento dell'attività del Gruppo tecnico di lavoro non sono previsti oneri a carico del bilancio dello Stato. Le spese di missione sono a carico delle amministrazioni o enti di appartenenza.

Roma, 8 FEB. 2007

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott.ssa Francesca Fratello







*Ministero del Lavoro  
e della Previdenza Sociale*  
DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Igiene e sicurezza del Lavoro

DIV VII

Prot. N° 20851/RLA.5

Roma, 29 APR. 1999  
circolare n. 34/99

Alle Direzioni Regionali e Provinciali del lavoro

Alle Regioni – Assessorati alla Sanità

Alle OO.SS. dei datori di lavoro

Alle OO.SS. dei lavoratori

e, p.c.

Al Ministero dei Lavori Pubblici

Al Ministero della Sanità

Al Ministero dell'Industria

Al Ministero dell'Interno

Al Dipartimento della Funzione Pubblica e Affari Regionali

Al Ministero della Difesa

Al Ministero dei Trasporti

**OGGETTO: Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale.**

Considerati alcuni dubbi sorti in merito agli indumenti di lavoro quando sono destinati ad assolvere ad una funzione di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sul complesso della pertinente legislazione prevenzionistica, ai fini della sua corretta e puntuale applicazione.

Gli indumenti di lavoro, possono assolvere a varie funzioni:

- A) elemento distintivo di appartenenza aziendale, ad esempio uniforme o divisa;
- B) mera preservazione degli abiti civili dalla ordinaria usura connessa all'espletamento della attività lavorativa ;
- C) protezione da rischi per la salute e la sicurezza.

In tale ultimo caso, tali indumenti, rientrano tra i dispositivi di sicurezza che assolvono alla funzione di protezione dai rischi, ai sensi dell'art.40 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 . Rientrano, ad esempio, tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) gli indumenti fluorescenti che segnalano la presenza di lavoratori a rischio di investimento, quelli di protezione contro il caldo od il freddo, gli indumenti per evitare il contatto con sostanze nocive, tossiche, corrosive o con agenti biologici, ecc.

L'articolo 43, comma 4 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. prevede che il datore di lavoro, debba assicurare le condizioni igieniche nonché l'efficienza dei D.P.I. ossia il mantenimento nel tempo, delle loro caratteristiche specifiche quali, ad esempio, l'impermeabilità o la fluorescenza (vedi al riguardo la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 11139/98 del 9 luglio 1998). Ciò vale ovviamente anche per gli indumenti di lavoro che assumano la caratteristica di dispositivi personali di protezione. A tale scopo è necessario che il datore di lavoro provveda alla loro pulizia stabilendone altresì la periodicità. Detta pulizia può essere effettuata sia direttamente all'interno dell'azienda, sia ricorrendo ad imprese esterne specializzate; la scelta ricade sotto la responsabilità del datore di lavoro.

In via generale, qualora gli indumenti sono o possano essere contaminati da agenti chimici, cancerogeni o biologici, nel caso che si provveda alla loro pulizia all'interno dell'azienda, il datore di lavoro dovrà tenere conto dei rischi connessi con la manipolazione ed il trattamento di tali indumenti da parte dei lavoratori addetti e pertanto dovrà applicare le stesse misure di protezione adottate nel processo lavorativo; se viceversa, si sceglie un'impresa esterna, il datore di lavoro, come già ricordato, responsabile delle buone condizioni igieniche e dell'efficienza di tali D.P.I., efficienza che un errata pulizia potrebbe pregiudicare, deve preventivamente assicurarsi che l'impresa stessa abbia requisiti tecnici professionali sufficienti allo scopo e curare che tali indumenti vengano consegnati opportunamente imballati, ed evitare rischi di contaminazione esterna.

Il datore di lavoro inoltre, dal momento che è tenuto, ai sensi dell'art.4 comma 5, lett. n del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, ad assumere gli appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate (uso dei DPI) possono causare rischi per la salute della popolazione, fra cui rientra, a questi fini, il lavoratore esterno, deve provvedere alla puntuale informazione della lavanderia esterna sulla natura dei rischi connessi alla manipolazione degli indumenti contaminati, e sulla loro entità.

Ovviamente l'impresa esterna è responsabile della sicurezza dei propri dipendenti e dovrà pertanto provvedere alla valutazione dei rischi ed alle conseguenti misure di prevenzione e protezione, anche sulla base delle informazioni fornite dal datore di lavoro che ha conferito l'incarico della pulizia degli indumenti.

Si evidenzia poi, in particolar modo, la disciplina specifica dettata dagli art. 14 comma 2 e 28 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, nel caso in cui l'agente contaminante sia il piombo o l'amianto. Il datore di lavoro dovrà provvedere affinché gli indumenti di protezione siano riposti il luogo separato da quello destinato agli abiti civili; il lavaggio dovrà essere effettuato in lavanderie appositamente attrezzate, con macchine adibite esclusivamente all'attività specifica; il trasporto dovrà essere effettuato in imballaggi chiusi, opportunamente etichettati.

IL SOTTOSEGRETARIO  
DI STATO DELEGATO  
Claudio CARON

